



Comune di Novara

Settore 8 - Polizia Municipale

UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 1445 del 05/10/2022

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE IN VIALE DELLE RIMEMBRANZE
PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA IN DATA 09-10-2022**

Preso atto della richiesta avanzata dal **PROT.INT. N. 101885 DEL 05-10-2022** tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in VIALE DELLE RIMEMBRANZE PIAZZALE CHIESA in occasione del raduno ufficiali 105° SMALP ANA;

Considerato che per l'effettuazione di tali lavori si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE

Il giorno 09 ottobre 2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 è vietata la sosta e la fermata, pena la rimozione forzata del veicolo, nella seguente via cittadina:

- Viale Della Rimembranza

Piazzale antistante la Chiesa San Nazzaro alla Costa TUTTA LA SUA AMPIEZZA;

CIRCOLAZIONE VIETATA

Il giorno 09 ottobre 2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 è istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli, **eccetto mezzi di soccorso e residenti** nella seguente località' cittadina:

- Viale Della Rimembranza

Piazzale antistante la Chiesa San Nazzaro alla Costa TUTTA LA SUA AMPIEZZA;

DISPOSIZIONI

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali e sarà immediatamente applicabile;

Ogni norma o disposizione contraria alla presente ordinanza sarà da ritenersi momentaneamente sospesa;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:

la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune;

l'apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali e sarà immediatamente applicabile;

Dovrà essere garantito il rispetto delle norme del vigente C.d.S. e di sicurezza e dovrà essere in ogni caso lasciata sgombera da cose e attrezzature una parte della carreggiata non inferiore a metri 3 tale da consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso .

Ogni norma o disposizione contraria alla presente ordinanza sarà da ritenersi abrogata;

I trasgressori alle norme sopra riportate saranno puniti a termine di legge.

AVVISA

L'interessato che:

- Dirigente del servizio "POLIZIA LOCALE" responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo CORTESE ;
- Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario Mauruizio SARRA, Funzionario P.O., cui e' assegnata altresì la responsabilità del presente procedimento;
- L'istruttoria della pratica è assegnata a: Assistente Polizia Locale presso l'Ufficio Segnaletica, Marinella Battioli;
- Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3,464,00, nonché la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Novara, 05/10/2022

IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Paolo Cortese